

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1775

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MIGNONE, GIANNOTTI, RINALDI, BEEBE TARANTELLI, CACCAVARI, CORNACCHIONE MILELLA, DI CAPUA, GIACCO, GUERZONI, LA CERRA, LUMIA, MANGANELLI, OLIVERIO, DONATO PACE, PAOLONI, PEPE, PERINEI, POLENTA, PORCARI, SAIA, TANZARELLA, TORRE, VALIANTE**

Modifica all'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, relativamente all'accesso alle funzioni di medico di medicina generale

*Presentata il 15 dicembre 1994*

ONOREVOLI DEPUTATI! — La sanità italiana vive una fase di transizione: da un lato urgono la ristrutturazione ed il coordinamento del Servizio sanitario nazionale in modo da poter prevenire i casi della cosiddetta « malasànità » che ancora accadono in Italia; dall'altro l'attuazione delle leggi in vigore — inadeguate al quadro reale del Paese — può portare a ritardi ed all'adozione di atti normativi iniqui e discriminatori.

Ai sensi del decreto legislativo n. 256 del 1991, per l'adeguamento dell'Italia alle normative comunitarie in materia di esercizio professionale, nel verbale d'intesa tra il Ministero della sanità, delegazioni regionali e sindacati, ai fini dell'inserimento nelle graduatorie di medicina generale, viene richiesto il titolo formativo conse-

guito dopo un tirocinio in strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale e presso l'ambulatorio di un medico convenzionato.

Ma il primo corso di formazione bandito dal Ministro della sanità, con proprio decreto, in data 26 ottobre 1993, si concluderà solo nell'autunno del 1996.

La graduatoria 1995, pertanto, sarà carente di medici in possesso del titolo formativo e potrà accogliere solo medici già titolari di incarico per la guardia medica, per la medicina dei servizi e medici già iscritti nella graduatoria regionale alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 256 del 1991, cioè al 31 agosto 1991.

Saranno, quindi, esclusi oltre 10.000 medici che non sono titolari di incarichi e

che pur stanno prestando o hanno prestato la loro opera presso strutture pubbliche o presso ambulatori di medici convenzionati tra il 1° settembre 1991 ed il 31 dicembre 1994.

Procedendo in tal modo si facilitano due eventi negativi:

1) il blocco della ristrutturazione e del coordinamento della sanità che — specie con la indifferibile attivazione del dipartimento di emergenza e dei distretti sanitari — richiede un cospicuo numero di medici;

2) la palese discriminazione degli oltre 10.000 medici, cui è urgente offrire sbocchi occupazionali — per non farne un problema sociale — nell'ambito della ristrutturazione stessa della sanità.

Per superare tali ostacoli non è sufficiente sancire nel citato verbale d'intesa

— limitatamente agli incarichi temporanei di guardia medica attiva, emergenza territoriale e medicina dei servizi — la utilizzazione della graduatoria 1994 nella prevedibile ipotesi di carenza di medici disponibili inseriti nella graduatoria 1995. Occorre, invece, in questa fase di transizione non frapporre barriere e non ignorare diritti acquisiti nella pratica quotidiana dando facoltà ai medici non titolari di incarico di accedere alla graduatoria 1995.

Quanto all'aspetto finanziario, con l'inserimento dei medici non titolari di incarico nella graduatoria, non si determineranno costi aggiuntivi. Ci potrebbe essere, addirittura, una riduzione di spesa per la gestione della guardia medica, cui i medici di medicina generale tendono a sottrarsi con la prossima convenzione.

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ART. 1.

1. Alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, le parole da: « , e per i medici che alla data dell'entrata in vigore » fino alla fine della lettera, sono sostituite dalle seguenti: « e per i medici che alla data del 31 dicembre 1994, risultano iscritti nella graduatoria regionale di medicina generale; ».

